

## ALLEGATO B) AL REGOLAMENTO

### NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI (CODICE ETICO)

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di mediatore o di tirocinio assistito, sono tenuti all'osservanza del Regolamento della società Rimedia Srl, delle norme di legge con particolare riferimento al d.lgs. n. 28/2010 oltre che delle seguenti norme di comportamento:

**I. Formazione:** il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti, come previsto dal d.lgs. 28/2010, dal D.M. 180/2010 e dalle indicazioni del Comitato Scientifico.

**II. Professionalità:** il mediatore che accetta l'incarico:

- deve essere certo di poter assolvere il proprio compito con la competenza richiestagli e secondo le sue qualificazioni personali;
- deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
- si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento di mediazione dell'Organismo.

**III. Imparzialità:** il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità ai sensi dell'art. 14, comma 2 del d.lgs. n. 28/2010. Egli si impegna inoltre a comunicare<sup>1</sup> al Responsabile dell'Organismo qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza<sup>2</sup> e imparzialità<sup>3</sup> o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità<sup>4</sup>.

Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale o qualora venga a mancare uno dei requisiti di cui all'art. II. Deve in ogni caso comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza; le parti possono dispensarlo dal rifiutare l'incarico.

**IV. Informativa:** il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio del primo incontro, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

- il Regolamento di Mediazione dell'Organismo e le tariffe di mediazione (Allegato A);
- le finalità e la natura del procedimento di conciliazione e il ruolo del mediatore e delle parti;
- gli obblighi di riservatezza a carico del Mediatore e delle parti stesse;

Deve inoltre informare le parti della possibilità:

- che alla procedura partecipino mediatori nella forma del tirocinio assistito;
- di avvalersi dell'aiuto di tecnici, nominati fra gli albi dei consulenti e dei periti presso i Tribunali su espressa richiesta di almeno una delle parti e sempre che le stesse si impegnino a sostenerne le spese;
- di avvalersi dell'aiuto di tecnici, nominati fra gli elenchi dell'Organismo stesso, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche;
- di formulare la proposta ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 28/2010, e che detta proposta può provenire anche da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al conciliatore proponente;

**V. Professionalità:** il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta professionalità e diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia e non deve esercitare alcuna pressione sulle

<sup>1</sup> Il mediatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità anche se questa possa, di fatto non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di Mediatore.

<sup>2</sup> Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed una delle parti.

<sup>3</sup> Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

<sup>4</sup> Neutralità si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione

parti. Verifica, nel caso in cui le parti non partecipano personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.

**VI. Proposta di conciliazione:** il mediatore, nello svolgimento della propria funzione, può formulare le proposte di conciliazione nel rispetto della legge, delle norme imperative e del Regolamento e, qualora tutte le parti gli facciano espressa richiesta di formulare la proposta di conciliazione, ha l'obbligo di provvedervi dopo aver verificato con particolare attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della lite.

**VII. Riservatezza:** il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Il mediatore non può comunicare al di fuori del procedimento, alle parti o ai loro difensori, le notizie riservate relative al procedimento di conciliazione.

**VIII. Valutazione del servizio:** il mediatore, al termine del procedimento, deve consegnare ad ogni parte la scheda per la valutazione del servizio di conciliazione (di cui all'art. 7, comma 5, lettera b, del D.M. n. 180/2010) e, previa compilazione e sottoscrizione della parte interessata, provvedere al deposito della scheda nella Segreteria della sede legale dell'Organismo.

**IX. Limiti:** il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale per una durata di sei mesi dalla conclusione della mediazione.

**X. Divieto di testimonianza:** è fatto divieto al mediatore di testimoniare nel futuro giudizio sulle dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento ed, in tal caso, deve dichiarare di essere tenuto al segreto professionale imposto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010.

**XI. Retribuzione** Durante la procedura è fatto assoluto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

**XII. Sanzioni:** il mediatore che non rispetta le norme del codice etico della società Rimedia Srl può essere sostituito o revocato con apposito provvedimento motivato e, a seconda della gravità o della ripetitività, cancellato dall'elenco dei mediatori dell'Organismo.